



1 Allacciamento alla canalizzazione pubblica (Art. 10 · RC 38 01)

L'esecuzione della condotta di allacciamento alla canalizzazione pubblica è autorizzata dal Comune. I lavori devono essere affidati ad un'impresa di costruzione iscritta all'albo cantonale. Le canalizzazioni sul fondo privato devono essere raccordate a un pozzetto d'ispezione posto di norma sul fondo privato a confine con il sedile pubblico. Eccezioni sono regolate dal Municipio.

L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta dall'allacciamento dall'ultimo pozzetto d'ispezione privato al punto d'innesto del collettore pubblico.

L'esecuzione della condotta di allacciamento è a carico del proprietario. Essa deve avvenire secondo le disposizioni vigenti.

2 Condotte di allacciamento (Art. 20 · RC 38 01)

2.1 Per l'allacciamento alla canalizzazione pubblica bisogna prestare particolare attenzione all'ermeticità. È inoltre essenziale rispettare tutte le prescrizioni tecniche vigenti. Un allacciamento deve essere effettuato con il pezzo speciale (sella), applicato con un angolo di 45° nella direzione di deflusso del collettore principale. Nel caso di raccordo a una canalizzazione con un diametro ≥ 800 mm, oppure in presenza di profili ovoidali o rettangolari, è ammessa l'immissione a 90°. In casi eccezionali è concesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. Con una pendenza sufficiente, l'allacciamento viene eseguito con una inclinazione di 30° fino sopra la sommità del pozzo o sopra il livello di rigurgito. Il raccordo al collettore principale si effettua nella direzione dell'asse del tubo, esso è comunque da posizionare al di sopra del livello di deflusso per tempo secco.

2.2 Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):

- nelle regioni rurali
- in falda freatica
- in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.)
- in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contropendenza)
- in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm

Nelle zone e perimetri di protezione della falda freatica è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

L'allacciamento al pozzetto dovrà essere effettuato sul fondo e nella direzione di deflusso.

3 Pendenze e diametri (Art. 21.1 · RC 38 01)

3.1 Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3% e 5%. Le pendenze minime sono le seguenti:

- acque luride: 2%
- acque meteoriche e chiare: 1%

3.2 Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati precedentemente dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

3.3 Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- acque luride: DN 125 mm per abitazioni monofamiliari / DN 150 mm per abitazioni plurifamiliari
- acque meteoriche: DN 100 mm
- acque di drenaggio: DN 125 mm

4 Posa (Art. 21.2 · RC 38 01)

Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 Kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4 (protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).

Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.

Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene (LCI).



5 Pozzetti d'ispezione (Art. 22 · RC 38 01)

- 5.1 Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
- sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro
 - nei raccordi di condotte importanti
- 5.2 In funzione della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
- fino a 0.6 m \varnothing 600 mm
 - fino a 1.5 m \varnothing 800 mm
 - sopra 1.5 m \varnothing 1000 mm

I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.20 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma di cunetta.

I pozzetti d'ispezione devono essere muniti di coperchi inodori con un diametro minimo 60 cm.

6 Pompe (Art. 23 · RC 38 01)

Dove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed adottare tutti accorgimenti per evitare un allagamento dei locali.

7 Rigurgito (Art. 24 · RC 38 01)

In caso di pericolo di rigurgito il Municipio o il Consorzio ne comunicherà al proprietario la relativa quota. È compito del proprietario attuare i necessari accorgimenti per evitare il verificarsi di questo fenomeno.

Base legale

- RC 38 01 - Regolamento comunale «Canalizzazioni»